

LEGGE PROVINCIALE 14 agosto 1975, n. 29

Istituzione dell'Istituto culturale ladino

(b.u. 19 agosto 1975, n. 40)

NOTE AL TESTO

Vedi anche gli articoli 12, 13 e 14 della l.p. 19 giugno 2008, n. 6.

Art. 1

Al fine di contribuire a conservare, difendere e valorizzare la cultura, le tradizioni, la parlata e quanto concorre a costituire la civiltà ladina nel Trentino, è istituito, in val di Fassa, l'Istituto culturale ladino, al quale sarà data una denominazione ladina, con deliberazione della Giunta provinciale, sentita la commissione culturale di cui all'articolo 8 dell'allegato statuto.

Art. 2

Le norme sulle finalità, sulla struttura e sul funzionamento dell'istituto sono stabilite dallo statuto allegato alla presente legge.

Art. 3

I bilanci preventivi dell'istituto sono comunicati alla Giunta provinciale che, nei trenta giorni successivi al ricevimento, potrà annullarli in caso di gravi violazioni dei fini dell'istituto, ovvero promuoverne, in ogni altro caso, il riesame con richiesta motivata.

In caso di riscontrata impossibilità di funzionamento degli organi dell'istituto o di gravi irregolarità amministrative, la Giunta provinciale potrà disporre lo scioglimento del consiglio di amministrazione e nominare in sua vece un commissario, il quale dovrà provvedere all'ordinaria amministrazione dell'istituto e promuovere, entro i sei mesi successivi alla sua nomina, la ricostituzione del consiglio di amministrazione.

Art. 4

La Provincia è autorizzata a mettere gratuitamente a disposizione dell'Istituto culturale ladino un'apposita sede in valle di Fassa.

Art. 5

Al funzionamento dell'Istituto culturale ladino si provvede con contributi di enti e privati. La Provincia contribuirà con un importo annuo di lire 25.000.000 a partire dall'esercizio finanziario 1975.

Art. 6 - Art. 7
omissis

Statuto Istituto culturale ladino

Statuto già sostituito dalla deliberazione della giunta provinciale 31 marzo 1988, n. 2929, ai sensi dell'art. 32 della l.p. 30 luglio 1987, n. 12, modificato dall'allegato A della deliberazione 22 dicembre 1995, n. 16484, dall'allegato A della deliberazione 27 settembre 2002, n. 2312, dall'allegato A della deliberazione 24 maggio 2013, n. 972 e così sostituito dall'allegato alla deliberazione 23 febbraio 2017, n. 290, ai sensi dell'art. 13 della l.p. 19 giugno 2008, n. 6.

Art. 1

L'Istituto culturale ladino intende realizzare le seguenti finalità:

- a) raccogliere, ordinare e studiare i materiali che si riferiscono alla storia, all'economia, alla lingua, al folklore, alla mitologia, ai costumi ed usi della gente ladina;
- b) promuovere e pubblicare studi e ricerche nei settori di cui al punto a);
- c) promuovere ed aiutare l'informazione per la conservazione degli usi e costumi e tecnologie che sono patrimonio della gente ladina;
- d) contribuire alla diffusione della conoscenza degli usi e costumi della gente ladina, attraverso la collaborazione con la scuola e con tutti i possibili mezzi di informazione e di comunicazione, nonché prestando la propria collaborazione e assistenza tecnica e organizzativa alla realizzazione di iniziative promosse dalla Provincia o dai comuni dell'area ladina.

Art. 2

Il patrimonio dell'istituto è costituito:

- a) dal materiale esposto al pubblico;
- b) da apparecchiature, suppellettili e materiale bibliografico, scientifico e di documentazione dell'istituto.

Art. 3

Sono organi dell'istituto:

- a) il consiglio di amministrazione;
- b) la commissione culturale;
- c) il direttore;
- d) il revisore dei conti.

Art. 4

1. Il consiglio di amministrazione è composto da:

- a) due rappresentanti della Giunta provinciale, di cui uno con funzione di presidente;
- b) due rappresentanti del Comun general de Fascia, di cui uno della eventuale minoranza, proposti dal consei general;
- c) dal presidente della commissione culturale, o da un membro della stessa da lui delegato;
- d) da un rappresentante della Regione Trentino - Alto Adige.

2. Le funzioni di segretario sono esercitate dal direttore dell'istituto.

Art. 5

1. I membri del consiglio di amministrazione sono nominati dalla Giunta provinciale, restano in carica per la durata della legislatura provinciale nel corso della quale sono nominati e possono essere confermati.

2. I rappresentanti di cui al punto b) dell'articolo 4 sono designati dal Comune di Fascia.

2 bis. Il rappresentante di cui al punto d) del precedente articolo 4 viene designato dalla Giunta regionale.

3. Coloro che durante la legislatura vengono nominati in sostituzione di altri membri restano in carica fino al termine della stessa.

Art. 6

Al consiglio di amministrazione spetta:

- a) esaminare ed approvare il bilancio preventivo, l'assestamento ed il conto consuntivo;
- a bis) approvare il piano delle attività di cui all'articolo 78 bis 2 della legge provinciale di contabilità;
- b) approvare il regolamento relativo al personale dell'istituto, all'organizzazione dell'istituto ed in generale approvare tutti i regolamenti;
- c) adottare gli atti ad esso riservati dal regolamento;
- d) modificare il presente statuto con deliberazione assunta a maggioranza assoluta ed approvata dalla Giunta provinciale;
- e) nominare il direttore dell'istituto;
- f) nominare la commissione culturale e, su designazione della stessa, il suo presidente;
- g) nominare nel proprio ambito il vice presidente, che sostituisca il presidente in caso di assenza o di impedimento.

Art. 7

Il consiglio di amministrazione è convocato in riunione ordinaria due volte all'anno e, su richiesta del presidente o di almeno due membri, potrà essere convocato in riunione straordinaria.

Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti. Il consiglio delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale quello del presidente.

Art. 8

La commissione culturale è nominata dal consiglio di amministrazione ed è composta dai seguenti membri:

- a) un professore universitario, docente in discipline linguistiche, antropologiche o storiche;
- b) uno studioso della cultura ladina;
- c) un rappresentante del mondo della scuola;
- d) tre rappresentanti di associazioni culturali ladine aventi per scopo statutario finalità rispondenti a quelle previste dal presente statuto;
- e) il direttore dell'istituto.

Possono essere invitati a partecipare ai lavori della commissione culturale, senza diritto di voto, esperti della cultura ladina.

La commissione culturale dura in carica cinque anni.

Art. 9

Spetta alla commissione culturale proporre i programmi dell'attività culturale dell'istituto e vigilare sulla loro attuazione.

Art. 10

Il consiglio di amministrazione e la commissione culturale, congiuntamente, almeno una volta all'anno, indicano una pubblica assemblea al fine di illustrare l'attività svolta nel periodo immediatamente precedente e di raccogliere indicazioni sulla futura attività.

Art. 11

Il direttore dell'istituto è a capo del personale e provvede alla ripartizione del lavoro tra i collaboratori.

Provvede all'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, elabora ed attua i programmi predisposti dalla commissione culturale dell'istituto. Dirige l'attività dell'istituto nei diversi settori. In particolare dà disposizioni per il collocamento del materiale etnografico e per il funzionamento della biblioteca: cura la documentazione fotografica e la conservazione del materiale d'archivio. Cura i rapporti dell'istituto con altri enti, istituti e studiosi italiani e stranieri. Cura le edizioni dell'istituto.

Prepara annualmente la relazione sull'attività dell'istituto, nonché il bilancio preventivo e il conto consuntivo.

Art. 12

Il controllo sulla gestione finanziaria è effettuato da un revisore dei conti nominato dalla Giunta provinciale.

Il revisore dei conti dura in carica per un periodo corrispondente a quello del consiglio di amministrazione e può partecipare alle sedute del consiglio di amministrazione senza diritto di voto.

Nell'adempimento degli obblighi previsti dalla legge e dallo statuto, il revisore dei conti compie tutte le verifiche ritenute opportune in ordine all'andamento della gestione.

NOTE AL TESTO

Vedi anche l'art. 15 della l.p. 23 luglio 2004, n. 7.

Art. 13

L'esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio preventivo deve venir sottoposto all'approvazione del consiglio di amministrazione entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello a cui esso si riferisce.

Art. 14

In caso di scioglimento dell'ente la Provincia autonoma di Trento assicurerà

l'utilizzazione del patrimonio dell'istituto per i fini di cui al presente statuto.